



Save the Children

LE NOVITÀ DELLA L. 47 /2017

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

- Proposta 25 Luglio 2013
- Depositato il DDL in Parlamento ad Ottobre 2013
- Approvato alla Camera il 26 Ottobre 2016 e in via definitiva il 29 Marzo 2017
- In G.U. dal 7 aprile 2017, in vigore dal 6 maggio: L. 47/2017

Perchè era necessaria una legge specifica per i Minori Stranieri Non Accompagnati?

Problematiche ricorrenti osservate nella prassi

- Non prevista una procedura uniforme per identificare i minori e accertare l'età.
- Coinvolgimento della magistratura minorile con funzioni di garanzia per il minore non sempre previsto per legge.
- Tempi di nomina del tutore variabili a seconda dei territori (anche oltre i 6 mesi di attesa). Il tutore è la porta di accesso ai diritti riconosciuti dall'ordinamento (SSN, scuola, permesso di soggiorno, protezione internazionale, assistenza legale, relocation, riunificazioni familiari). Esercizio prevalentemente pubblico della Tutela per grandi gruppi di minori non favorisce il rapporto diretto e la vigilanza sui diritti dei minori che è compito del tutore.
- Tempi lunghi di permanenza in strutture di prima accoglienza, tali da ostacolare i percorsi di integrazione.

Obiettivi principali

La Legge ha la finalità di stabilire una disciplina unitaria che possa:

- dare attuazione ai principi CRC e tutelare i MSNA come **MINORI**, riequilibrando lo svantaggio e favorendo la parità di trattamento con tutti gli altri minori;
- dare omogeneità su tutto il territorio in termini di **protezione, accoglienza, tutela e integrazione;**

Modifica la normativa applicabile e richiama il diritto minorile.

Essendo una legge ambiziosa, la sua attuazione avverrà progressivamente. Per favorirla, c'è bisogno dell'emanazione di regole di attuazione e di una forte attenzione alla prassi sui territori.

Principi e definizioni (artt. 1- 3)

Art. 1

- circoscrive **l'applicazione della legge** ai **minori** stranieri non accompagnati affermando il principio per cui i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di **protezione dei minori a parità di trattamento con i minori** di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
- Tutte le disposizioni previste dal testo della proposta di legge sono quindi applicate ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di **maggiore vulnerabilità**.

Art. 2

Def. : minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.

Principi e definizioni (artt. 1- 3)

Art. 3

- **Divieto assoluto di respingimento** alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto **in alcun caso** (nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del TU immigrazione), modifica con rimando interno anche della normativa sull'adozione (L. 184/1983)
- **Divieto di espulsione:** mod. art. 19, co. 2, del D.Lgs. 286/1998, può essere derogato esclusivamente per motivi di **ordine pubblico e sicurezza dello Stato**

In tal caso, è competente il Tribunale per i minorenni:

- Provv. da adottare a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore;
- Tempestivamente: entro 30 gg

Creazione di un sistema di accoglienza integrato

Prima accoglienza (art. 4)

- **Permanenza** nelle strutture di Prima Accoglienza ridotta da 60 a **30 giorni** il tempo massimo, il tempo strettamente necessario per identificazione, informative sui diritti, tutele e colloquio con psicologo età evolutiva (ex. D.lgs. 142/2015)
- **Identificazione:** introdotto il termine massimo di **10 giorni** per identificarli e svolgere l'eventuale accertamento dell'età (art. 5)
Finalmente tempi certi per l'identificazione

Procedure d'identificazione (art. 5)

- I. **Colloquio:** svolto dal personale della struttura di prima accoglienza (sotto la direzione dei servizi del Comune, coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni per la tutela dei minori), alla presenza del **mediatore culturale**, per approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Rimando DPCM per procedura specifica (entro 120 gg);
- II. **In attesa** dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori
- III. **Identità:** accertata dalle **autorità di p.s.** coadiuvate da **mediatori culturali**, alla presenza del **tutore** (anche provvisorio) post immediata assistenza umanitaria. Se c'è un dubbio circa l'età dichiarata:
 - In via principale si avviano degli accertamenti, richiesta **documento anagrafico**, in collab. delle autorità diplomatico-consolari, salvo alcuni casi specificamente previsti;
 - In via sussidiaria si procede all'accertamento dell'età

Procedure d'identificazione (art. 5)

IV. Accertamento dell'età:

- Quando: solo per fondati di dubbi, post accertamenti
- Chi lo dispone: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre **esami socio-sanitari**
- Prima: il MSNA viene **informato**, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una **lingua** che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, delle modalità e tipologie d'esame, delle conseguenze dei risultati; viene informato anche il tutore;
- Modalità: l'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un **ambiente idoneo** con un **approccio multidisciplinare** da professionisti, adeguatamente formati e ove necessario in presenza di un **mediatore culturale**, utilizzando modalità **meno invasive** possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona;
- Se permangono i dubbi sulla minore età: questa **si presume**.
- Il provvedimento di attribuzione dell'età: indica sempre il **marginale d'errore**; obbligo di **notifica** al minore e al tutore; impugnabile tramite **reclamo** (art. 737 c.p.c.): il giudice decide entro 10 gg;

Le indagini familiari e il rimpatrio assistito (artt. 6 e 8)

Art. 6

- **Individuazione dei familiari:** da avviare tempestivamente (nei 5 gg successivi al colloquio), al fine di garantire il diritto all'unità familiare;
- **Presupposti:** mancanza di **rischio** per il minore/ famiglia, **consenso informato** dello stesso minore ed esclusivamente nel suo **superiore interesse**;
- **Richiesta** dell'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini (riscontro al Min. Interno, informa le parti);
- **Convenzioni:** stipulate dal Min. Interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari
- **Criterio di preferenza**, in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore, si preferiscono al collocamento in comunità;
- **Il resp. struttura prima accoglienza:** in attesa della nomina del tutore può richiesta permesso soggiorno e protezione internazionale;

Le indagini familiari e il rimpatrio assistito (artt. 6 e 8)

Art. 8

Il rimpatrio: modificata la competenza per l'adozione dei provvedimenti di rimpatrio assistito al **Tribunale per i minorenni competente** (ex. Art. 33, co. 2-bis, del D.Lgs. 286/1998), non più dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro.

- Possibile solo se nella tutela del **superiore interesse** del minore

Affidamento e tutela (artt. 7 e 11)

Premesso che ai MSNA si applicano la normativa in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono:

- artt. 343 ss. c.c.,: **l'apertura della tutela** ad opera dell'autorità giudiziaria per il minore i cui genitori non possono esercitare la responsabilità;
- legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*) prevede **l'affidamento del minore**, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia, single, ove ciò non sia possibile, a comunità di tipo familiare o, in mancanza, l'inserimento in un istituto di

Affidamento e tutela (artt. 7 e 11)

Art. 7

Promozione dell'affidamento come via prioritaria di accoglienza: si dà agli enti locali il compito di promuovere la **sensibilizzazione e la formazione di affidatari** per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza

Art. 11

Elenco dei tutori volontari: da istituire entro 90 gg nei T.M. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai **Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza**, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. Un tutore per ogni minore

- La **tutela legale del minore** è un istituto surrogatorio rispetto alla responsabilità dei genitori, nel caso in cui i genitori siano morti o per altre cause non possano esercitare la responsabilità, al bambino o adolescente deve essere nominato un tutore (art. 343 c.c.). La p.s. dà immediata **comunicazione della presenza del minore non accompagnato al giudice tutelare** per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore, nonché al Tribunale per i minorenni per la **ratifica delle misure di accoglienza**

Permessi di soggiorno (artt. 10 e 13)

Art. 10

Due sole tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione (non più p. per affidamento, integrazione, etc.):

- Permesso per minore età: il questore rilascia il p. su richiesta dello stesso minore, **anche direttamente** e anche prima della nomina del tutore (valido fino al compimento della maggiore età).
- Permesso per motivi familiari:
 - minore di quattordici anni affidato, anche di fatto, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;
 - minore ultraquattordicenne affidato, anche di fatto, o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

N. B. Equiparazione dei minori affidati, anche di fatto, e quella dei minori sottoposti a tutela, ripresa da **orientamento della giurisprudenza** maturato in relazione alla conversione del permesso alla maggiore età per i minori sottoposti a tutela (Cons. Stato, VI, sentenza n. 1540/2007). La Corte costituzionale, proprio in riferimento all'ipotesi della conversione, aveva ritenuto che andasse riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela proprio in considerazione del fatto che **i due istituti (tutela e affidamento), pur avendo presupposti diversi, sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore (sentenza 198/2003).**

Permessi di soggiorno (artt. 10 e 13)

Art. 13

Misure di accompagnamento verso la maggiore età: possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, art. 32, comma 1-bis, del T.U. (in p. studio, accesso al lavoro -sub. /autonomo) che vedono come presupposti: 1.a.) MSNA che risultano **affidati** ad una famiglia o sottoposti a **tutela** oppure 1.b.) MSNA **presenti in Italia da almeno 3 anni** che hanno partecipato ad un **progetto di integrazione** della durata di almeno 2 anni; 2) hanno disponibilità di un **alloggio**; 3) frequentano **corsi di studio** o svolgono attività **lavorativa regolare** oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Dopo la maggiore età...

Il questore rilascia il permesso post parere positivo della D.G. MLPS (Welfare):

- **parere resta obbligatorio**, ma in sua assenza si può procedere
- **validità del silenzio- assenso endoprocedimentale** (deroga alla deroga proc. l'immigr., asilo e cittadinanza);

Misure di integrazione di lungo periodo: il T.M. può disporre l'**affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età** per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza (estensione del Decreto Regio per condotte antisociali)

Sistema informativo e di seconda accoglienza (artt. 9 e 12)

Art. 9

- Creazione di una banca dati, sistema informativo nazionale presso il MLPS permette di tracciare un percorso personalizzato dei MNSA.
- Vi confluiscono le **cartelle sociali** compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.
- Cartella viene comunicata ai Servizi Sociali e alla Procura del T.M.
- La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse. Tutelati i suoi diritti, soprattutto alla protezione (co. 3) e **privacy** (co. 4)

Art. 12

- Sistema di seconda accoglienza: **tutti i minori non accompagnati**, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, **possono accedere allo SPRAR** da ora "*Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati*."
- Le strutture di accoglienza di lungo periodo devono garantire standard minimi conformi alla normativa regionale e nazionale, pena l'esclusione.
- In caso di temporanea indisponibilità di queste strutture l'accoglienza è assicurata dal Comune dove si trova il minore (accesso al Fondo Nazionale per MSNA).



Diritti dei minori non accompagnati (artt. 14-16 e 19)

Art. 14

Diritto alla salute: estesa la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al **Servizio Sanitario Nazionale** anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno; richiesta dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, o **dal responsabile della struttura di prima accoglienza**

Diritto di istruzione:

- Incentivazione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'**obbligo scolastico e formativo** da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di **apprendistato**, nonché la predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei **mediatori culturali**;
- **titoli conclusivi dei corsi di studio** saranno rilasciati ai minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età nelle more del completamento degli studi;

Diritti dei minori non accompagnati (artt. 14-16 e 19)

Art. 15

Diritto all'ascolto:

- **l'assistenza affettiva e psicologica** dei minori stranieri non accompagnati è assicurata in ogni stato e grado del procedimento attraverso **la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative** di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
- **diritto di partecipazione** per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale

Art. 16

Diritto all'assistenza legale: il MSNA coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il **diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia**, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del **gratuito patrocinio** a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Diritti dei minori non accompagnati (artt. 14-16 e 19)

Art. 19

- autorizza **gli enti e le associazioni** che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registro UNAR, ad **intervenire nei giudizi** riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a **ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi** in sede di giustizia amministrativa.

Misure specifiche di tutela (artt. 17-18)

Art. 17

Minori vittime di tratta: programma specifico di assistenza, accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età; ribaditi per tale categoria il diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale (richiamo meramente dichiarativo). Previsto un Fondo per il risarcimento del danno (154.080 euro annui dal 2017).

Art. 18

Minori richiedenti protezione internazionale nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, si richiama l'applicazione delle disposizioni a tutela dell'ascolto del minore e diritto all'assistenza legale con gratuito patrocinio. In relazione all'istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, la domanda può essere fatta dal tutore nominato come dal responsabile della struttura di accoglienza.

Altre disposizioni (artt. 20-22)

Art. 20

- Promuovere cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo **strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo** nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 21

- Copertura finanziaria nei previsti sono finanziati nell'ambito del **Fondo nazionale** per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui al D.L. 95/2012 (comma 1).

Art. 22

- Attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie **modifiche**, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione che del Comitato per i minori stranieri

Cosa accade nei vostri territori ?

- **Identificazione e accertamento dell'età:** viene svolta la procedura interdisciplinare o utilizzato soltanto l'esame auxiologico? L'esame avviene su disposizione della Procura presso il TM?
- **Permesso di soggiorno per minore età:** viene rilasciato su richiesta del minore anche prima della nomina del Tutore? Viene rilasciato anche in mancanza di documenti di identità ?
- **Rinnovo al compimento della maggiore età:** viene applicato il silenzio-assenso?
- **Accesso alla salute:** viene garantita l'iscrizione al SSN?

THANK YOU



Save the Children